



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

IRES PREMIALE – LA DISCIPLINA ENTRA NELLA FASE OPERATIVA: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

A CURA DI

LUIGI MELLONI
STEFANO FORNERO

Premessa

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, vengono definite le modalità operative per l'applicazione dell'IRES agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

La misura, di natura sperimentale e valida esclusivamente per il periodo d'imposta 2025, consiste nella riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, subordinata al rispetto congiunto di specifici requisiti in materia di accantonamento degli utili, investimenti produttivi e occupazione.

Sintesi dei requisiti per l'accesso al beneficio:

1. Accantonamento a riserva: almeno l'80% dell'utile d'esercizio 2024 deve essere accantonato a una riserva di patrimonio netto, non distribuibile per almeno due esercizi;
2. Investimenti qualificati: nel 2025 deve essere effettuato un investimento minimo pari al 24% del maggiore tra l'utile 2023 e 2024, in beni materiali nuovi "Industria 4.0" o "Transizione 5.0", per un importo comunque non inferiore a 20.000 euro;
3. Requisiti occupazionali: è richiesto il mantenimento dei livelli occupazionali e un incremento di almeno l'1% del personale a tempo indeterminato. Non è ammessa, nel corso del 2024 e del 2025, l'attivazione di ammortizzatori sociali (es. CIG).

Si rimanda alla circolare 19 del 2024 realizzata dallo Studio per i dettagli della normativa.

1. Accantonamento dell'utile 2024 a riserva vincolata

Per poter beneficiare della riduzione dell'aliquota IRES al 20%, è necessario che **l'80% dell'utile** d'esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2024 non sia distribuito ai soci, andando a formare una riserva fiscale non distribuibile.

Tale riserva sarà **non distribuibile** per almeno due esercizi successivi a quello di formazione dell'utile e, pertanto, per i soggetti "solari", il vincolo si estende fino al 31 dicembre 2026.

Il vincolo fiscale si applica a tutte le riserve costituite o incrementate mediante la destinazione dell'utile 2024, al netto della quota eventualmente utilizzata per la copertura di perdite pregresse, indipendentemente dalla loro natura civilistica o disponibilità contabile. Rientrano nel perimetro anche gli accantonamenti derivanti da obblighi di legge o statutari, così come l'utile portato a nuovo o destinato ad aumento gratuito di capitale. Di conseguenza, rileva integralmente, ai fini dell'agevolazione, anche la quota dell'utile destinata a riserva legale o statutaria.

Ai fini della verifica del rispetto del vincolo, si considerano distribuiti anche eventuali acconti su utili deliberati nel corso del 2024 (ai sensi dell'art. 2433-bis c.c.). La distribuzione, anche parziale, della riserva vincolata nei due esercizi successivi comporta la **decadenza** dal beneficio e l'obbligo di riversare la differenza d'imposta (pari al 4%) nell'anno in cui viene meno il requisito.

Resta comunque salva la **possibilità di distribuire**, senza effetti decadenziali, eventuali **riserve di utili** formatesi in esercizi **precedenti**, purché chiaramente distinte da quelle soggette al vincolo fiscale. A questo fine è stato chiarito che si considerano distribuite per prime le riserve di utili diverse da quelle soggette al vincolo di cui in esame.

2. Investimenti agevolabili 4.0 o 5.0

Il secondo requisito per l'applicazione dell'aliquota ridotta riguarda la realizzazione, nel corso del 2025, di investimenti in beni materiali nuovi, con le seguenti condizioni:

- L'investimento deve essere almeno pari al 30% dell'utile accantonato a riserva e comunque non inferiore al 24% dell'utile 2023;
- In ogni caso, l'importo minimo dell'investimento è pari a 20.000 euro;

I beni devono:

- Essere materiali, **nuovi** e destinati a strutture produttive situate **in Italia**;
- Rientrare negli Allegati A e B della Legge 232/2016 (**Industria 4.0**) o nell'art. 38 del DL 19/2024 (**Transizione 5.0**);
- Essere acquistati tra il primo giorno dell'esercizio sociale successivo al 31 dicembre 2024 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025. Per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare significa **che gli investimenti possono essere completati entro il 31 ottobre 2026 ed essere interconnessi, anche successivamente, purché entro due anni e mezzo dalla data di investimento. Il requisito dell'interconnessione dovrà comunque risultare soddisfatto per almeno la metà del periodo di sorveglianza indicato al punto successivo**;
- Rimanere nel patrimonio dell'impresa per almeno cinque anni.

Si specifica che l'agevolazione dell'IRES premiale è indipendente rispetto alla disciplina dei crediti d'imposta per gli investimenti 4.0 e 5.0, il riferimento mira esclusivamente ad individuare le categorie di beni che devono essere oggetto dell'investimento. Le discipline, laddove ci siano i requisiti, possono coesistere. Allo stesso modo è possibile che un soggetto ottenga l'IRES premiale anche se per gli stessi investimenti non ha potuto fruire del credito d'imposta 4.0 e 5.0 poiché, per esempio, non ha rispettato i requisiti temporali per beneficiare del credito.

Attenzione: la cessione, dismissione o trasferimento all'estero dei beni prima del termine quinquennale comporta la revoca retroattiva dell'agevolazione, salvo nei casi di sostituzione con beni aventi caratteristiche analoghe e funzionalità equivalenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o per un'analisi specifica sulla posizione di ogni impresa.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



STEFANO FORNERO

STEFANO.FORNERO@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A – 10121 TORINO – ITALIA T. +39 011 55 67 222 – INFO@RLVT.IT